

# COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

Legge Regione Piemonte del 5.12.1977 n.56

## PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE variante strutturale

### STUDI GEOLOGICI

Circolare P.G.R. 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99

## INTEGRAZIONI

dicembre 2007

Gli studi geologici a corredo di Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale di Greggio hanno recepito le osservazioni di cui al parere ARPA prot. 88137/SC14 del 21/07/06, con le modifiche e le integrazioni di seguito elencate:

1) è stata aggiornato l'elaborato IG6 "Carta di sintesi e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" con la ridelimitazione del settore di territorio classificato come IIIB,, riconducendone parte alla classe IIIA;

2) è stata rivista la normativa di cui al paragrafo 7.1 dell'elaborato IG1"Relazione geologico-tecnica e schede" secondo quanto richiesto per le classi IIIA, IIIB1 e IIIB2, il paragrafo modificato è in appresso integralmente riportato.

3) è stato prodotto l'elaborato IG7 "Relazione sulle aree di nuovo intervento" con le previste valutazioni riferite alla 3° fase della Circ. PGR 7LAP.

#### REVISIONE PARAGRAFO 7.1 ELABORATO IG1 " IDONEITA' ALL'UTILIZZO URBANISTICO - CARTA DI SINTESI"

**Quanto segue sostituisce il paragrafo 7.1 dell'elaborato IG1"Relazione geologico-tecnica e schede"**

Sulla base delle indagini geologiche sinteticamente esposte il territorio comunale di Greggio è stato suddiviso in cinque raggruppamenti, facenti capo a due classi di utilizzazione, caratterizzati da condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche simili, alle quali corrispondono le seguenti norme.

#### **CLASSE II - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MODERATA**

Porzioni di territorio dove le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o nell'intorno (aree percorse dal reticolo idrografico minore, in cui possono aversi difficoltà di drenaggio e conseguenti allagamenti).

*In queste aree è necessario che il progetto di interventi sia basato su di un'indagine geologica, comprendente: rilievo geologico e morfologico esteso ad un intorno significativo; caratterizzazione geotecnica dei terreni; indi-*

cazioni sulla circolazione idrica superficiale e sotterranea (la realizzazione di vani interrati è vietata in zone potenzialmente allagabili e nelle zone soggette ad oscillazioni della falda freatica prossime al piano campagna).

### **CLASSE III - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA ELEVATA**

---

La classe comprende le aree soggette o assoggettabili a condizioni di pericolosità geomorfologica ed ove il rischio può accrescersi con l'urbanizzazione. A secondo delle condizioni di edificazione o della presenza di infrastrutture, la classe è stata articolata in due tipologie:

#### **CLASSE III A**

---

Porzioni di territorio ineditato che presentano caratteri geomorfologici od idrogeologici che le rendono inidonee ad insediamenti:

- aree caratterizzate dal trovarsi in fregio a corsi d'acqua, in posizione direttamente assoggettabile ai processi legati alla dinamica idrica).
- fascia con ampiezza minima di 15 metri dalle sponde del reticolo idrico minore e 25 metri per i canali.
- aree inserite nella FASCIA A e nella FASCIA B determinate dall'Autorità di bacino del fiume Po lungo il Fiume Sesia.

Non sono ammesse nuove edificazioni , mentre sono possibili, sulla base di indagini finalizzate alla verifica della compatibilità idrogeologica e idraulica, opere non altrimenti localizzabili . Lungo i corsi d'acqua sono inoltre vietate modificazioni morfologiche che possono limitare il deflusso. Sui fianchi dei rii già regimentati, nuovi interventi non devono accentuare l'artificializzazione del corso d'acqua.

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato negli artt. 29 e 31 della L. R. 56/1977.

Le Fasce A e B sono soggette alle norme dettate dal PAI (Titolo II Norme di attuazione - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001)

#### **CLASSE III B**

---

Porzioni di territorio edificato dove gli elementi di pericolosità geologica e di rischio impongono interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In relazione alla presenza di opere di difesa idraulica, la classe è stata articolata in due sottoclassi:

### **SOTTOCLASSE III B1**

Aree in fregio a corsi d'acqua protette da opere di difesa idraulica (argini).

*A seguito della verifica delle opere esistenti e della esecuzione e programmazione degli interventi di manutenzione delle stesse, saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti sulla base di indagini finalizzate alla verifica della compatibilità idrogeologica e idraulica, preve indagini finalizzate alla verifica della compatibilità idrogeologica e idraulica. Tale possibilità è subordinata all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di un cronoprogramma degli interventi di manutenzione necessari ed alla verifica della loro attuazione.*

### **SOTTOCLASSE III B2**

La sottoclasse si articola in :

- Aree interessabili in caso di eventi di piena particolarmente gravosi da acque di esondazione con bassa energia: area in FASCIA C retrostante "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" determinato dall'Autorità di bacino del fiume Po.

*A seguito della realizzazione delle opere di riassetto dei corsi d'acqua, di sistemazione delle sponde programmate dal Magistrato per il Po e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione del rischio, saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti, preve indagini finalizzate alla verifica della compatibilità idrogeologica e idraulica. Tale possibilità è subordinata all'assunzione da parte dell'Amministrazione Comunale della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di presa d'atto del collaudo delle opere idrauliche per la difesa del territorio di cui sopra.*

- Aree interessabili dalla dinamica legata al reticolo idrico minore, all'interno del territorio edificato.

*A seguito della realizzazione di opere di riassetto dei corsi d'acqua, di sistemazione delle sponde e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione del rischio, saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti, preve indagini finalizzate alla verifica della compatibilità idrogeologica e idraulica. Tale possibilità è subordinata all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di un cronoprogramma degli interventi necessari ed alla verifica della loro attuazione.*

Gli interventi di riassetto possono essere attuati anche da soggetti privati, purché l'approvazione del cronoprogramma degli interventi e la verifica delle opere siano di competenza dell'ente pubblico.

In assenza di interventi di riassetto sono consentite trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali:

- la ristrutturazione edilizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo;
- gli interventi finalizzati ad una più razionale fruizione degli edifici esistenti, comprendenti adeguamenti igienico-funzionali;
- la realizzazione di fabbricati accessori;
- la realizzazione di strade e parcheggi pubblici e privati, aree verdi non diversamente localizzabili;
- gli interventi mirati al consolidamento o al riassetto idrogeologico per la messa in sicurezza dei siti, le opere di recupero ambientale e di sistemazione morfologica.

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato negli artt. 29 e 31 della L. R. 56/1977.

---

**Dicembre 2007**